

Messaggio

numero

7260

data

21 dicembre 2016

Dipartimento

CONSIGLIO DI STATO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 2 novembre 2015 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta "Modifica dell'art. 15 della Costituzione cantonale (regolamentazione degli stipendi massimi dei dirigenti degli enti pubblici, parapubblici e sussidiati)"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'iniziativa parlamentare presentata il 2 novembre 2015 nella forma elaborata dal deputato Raoul Ghisletta propone la modifica dell'art. 15 della Costituzione cantonale con l'introduzione di un nuovo cpv. 3 che affida al Consiglio di Stato il compito di emanare direttive vincolanti sul massimo salariale dei dirigenti di Comuni e di altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico, nonché dei dirigenti di enti con i quali il Cantone stipula contratti di prestazione o ai quali versa sussidi. Massimo salariale che non potrà superare quello in vigore presso il Cantone, comprensivo di eventuali indennità e bonus, tenuto conto del tipo di funzione.

La motivazione adottata dall'estensore dell'iniziativa è l'eliminazione di possibili eccessi salariali sviluppatasi ai vertici degli enti pubblici e degli enti con i quali è stipulato un contratto di prestazione o che sono al beneficio di sussidi.

La proposta presenta una certa analogia con una delle richieste dell'[iniziativa popolare federale del 30 maggio 2013 "A favore del servizio pubblico"](#), lanciata da diverse riviste dei consumatori e respinta dal popolo il 5 giugno 2016 con il 67.6% di voti contrari (risultato in Ticino: 37.6% sì e 62.4% no), ossia quella che verteva a far sì che i salari e gli onorari dei collaboratori delle imprese parastatali non fossero superiori a quelli corrisposti dall'Amministrazione federale. In quell'occasione, il Consiglio federale aveva motivato la propria contrarietà al riguardo, osservando come l'introduzione di questa disposizione comportasse per le aziende una perdita di attrattiva sul mercato, a seguito dell'adeguamento del trattamento economico del loro personale a quello previsto dalla Confederazione. Il Governo evidenziava poi l'importanza per le imprese parastatali di stabilire salari in linea con le condizioni di mercato, dovendo poter contare su personale esperto e qualificato.

Il tema delle retribuzioni dei vertici era già stato oggetto in passato dell'[iniziativa popolare federale "Contro le retribuzioni abusive" del 26 febbraio 2008](#), lanciata da Thomas Minder e accolta dal popolo il 3 marzo 2013 con il 68% di voti favorevoli (risultato in Ticino: 70.7% sì e 29.3% no). Nella fattispecie si trattava però di disciplinare le società anonime svizzere

quotate in borsa in Svizzera o all'estero, al fine di tutelare l'economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese.
Dando seguito dell'esito della citata votazione popolare, il 20 novembre 2013 era stata emanata l'[ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime \(OReSA\)](#).

Il tema delle retribuzioni dei vertici, riferito però questa volta alle imprese parastatali, è tornato d'attualità il 23 novembre 2016, dopo la divulgazione di una nota del Consiglio federale con cui informa dell'intento di introdurre una serie di misure che limitino le retribuzioni delle ex regie federali (Posta, FFS, Skyguide, RUAG, SIFEM e Identitas). Il Governo vuole dotarsi degli strumenti per esercitare diritti pari a quelli degli azionisti delle società anonime quotate in borsa previsti dall'OReSA. Oltre ad attribuire all'Assemblea generale la competenza di stabilire ogni anno, in anticipo, un limite massimo di retribuzione dell'organo di direzione superiore, del presidente e dei vertici operativi, le misure previste contemplano una limitazione della componente variabile dello stipendio dei membri di direzione (il cosiddetto bonus) e delle prestazioni accessorie loro riconosciute (contributi forfettari alle, alle assicurazioni sociali e ad altre assicurazioni, l'uso privato dell'auto aziendale, gli abbonamenti per i trasporti pubblici e prestazioni analoghe). La prima non potrà superare il 50% della componente fissa dello stipendio, mentre le seconde non potranno superarne il 10%.

Fatta questa premessa, il Consiglio di Stato ritiene opportuno agire coerentemente con la volontà espressa in passato dal popolo sul tema in questione e con la recente decisione del Consiglio federale di cui si è detto sopra. Sarebbe di fatto controproducente ridurre il margine di manovra imprenditoriale oltre tale misura. Va in tal senso ricordato che, sempre in votazione popolare, il 24 novembre 2013 era stata respinta con il 65.3% di voti contrari anche l'[iniziativa federale popolare "1:12 –Per salari equi"](#). Tema, quest'ultimo, che era anche stato oggetto dell'interrogazione n. 261.13 "Le aziende pubbliche in Ticino rispettano la regola 1:12?" presentata il 25 novembre 2013 dai deputati Saverio Lurati e cof., in risposta alla quale il Consiglio di Stato, a titolo informativo, aveva confermato non esservi in Ticino, a livello di aziende pubbliche, situazioni in contrasto con la proporzione indicata.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha deciso di ispirarsi alle misure decise dal Consiglio federale, rinunciando a proporre modificazioni legislative ma adottando anche sul piano cantonale dei criteri per la fissazione delle retribuzioni riguardanti la componente variabile dello stipendio e le prestazioni accessorie. Il Consiglio di Stato intende pertanto emanare delle indicazioni sotto forma di raccomandazione o di direttiva per le aziende e gli enti pubblici nei quali il Cantone detiene la maggioranza assoluta del capitale (Banca dello Stato, Azienda elettrica ticinese, Azienda cantonale dei rifiuti, Ente ospedaliero cantonale). A nostro giudizio questa impostazione consente di mantenere un equilibrio tra l'esigenza delle aziende di avere un'autonomia gestionale e l'esigenza dell'ente pubblico e della collettività di evitare potenziali eccessi nelle retribuzioni degli organi di tali aziende. Pertanto, la componente variabile dello stipendio non potrà eccedere il cinquanta per cento della componente fissa dello stipendio e le prestazioni accessorie non potranno superare il dieci per cento della componente fissa dello stipendio.

Il Consiglio di Stato si riserva inoltre di esaminare l'ipotesi di prevedere nella raccomandazione/direttiva anche l'obbligo di indicare nel rapporto annuale di gestione delle aziende menzionate sopra gli importi complessivi versati alla direzione a titolo di retribuzione (includendo tutte le componenti della retribuzione), in modo da introdurre una trasparenza analoga a quella applicata dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino, nel cui rapporto annuale figurano tali indicazioni.

Per quanto attiene infine agli enti con i quali il Cantone stipula contratti di prestazione, il contributo globale che viene contrattualizzato è costruito facendo capo anche a parametri salariali. Il principio è quello che, a parità di funzione, si riconoscono i medesimi massimi salariali che vigono per l'ente pubblico. La logica del contratto di prestazione riserva poi all'ente sussidiato la facoltà di allocare al meglio le risorse ricevute per l'adempimento del compito affidato.

In conclusione, per le ragioni esposte, vi invitiamo a respingere l'iniziativa parlamentare e a prendere atto degli interventi proposti nel messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri